



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di regolamento recante: "Disposizioni in materia di carta di identità elettronica unificata alla tessera sanitaria, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni".

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni.

Repertorio atti n. 121 / CSR del 19 settembre 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 19 settembre 2013:

VISTO l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", il quale ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria;

VISTA la nota n. 46-5/2013-000176 del 19 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha trasmesso lo schema di regolamento recante: "Disposizioni in materia di carta di identità elettronica unificata alla tessera sanitaria, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni" che è stato diramato, il 25 luglio 2013, alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 11 settembre 2013, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno considerato positivamente l'intento del legislatore di rendere disponibile per i cittadini uno strumento digitale evoluto, chiedendo taluni chiarimenti sul provvedimento; tuttavia, hanno ritenuto opportuno formulare talune raccomandazioni quali la necessità del coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle possibili utilizzazioni del documento digitale unificato e, con riguardo alla tessera europea di assicurazione malattia, che si tenga conto delle modalità utilizzative del documento già poste in essere da parte delle Regioni; inoltre, hanno sottolineato che, atteso che le caratteristiche tecniche di detto documento saranno definite con successivo provvedimento, sarebbe fondamentale la previsione di un ruolo delle Regioni affinché sia garantita la piena continuità dei servizi digitali già realizzati dalle Regioni stesse, soprattutto in relazione alle innovazioni tecnologiche che si svilupperanno nel tempo.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Infine, hanno sottolineato, con riguardo alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal regolamento, che si tenga conto della necessità che l'attuazione del provvedimento inevitabilmente comporterà un investimento iniziale in termini di risorse finanziarie per cui sarebbe auspicabile una implementazione delle risorse destinate alla realizzazione del provvedimento medesimo;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'interno hanno preso atto delle osservazioni formulate, assicurando la propria disponibilità a proseguire il confronto con le Regioni nella fase di attuazione del provvedimento in questione.

CONSIDERATO che, nel corso nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole sullo schema di regolamento con le raccomandazioni già formulate in sede tecnica e contenute in un documento che hanno consegnato (All.A);

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto positivamente delle predette raccomandazioni, precisando che talune di esse sono già ritenute da realizzarsi nella fase di attuazione del provvedimento medesimo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, sullo schema di regolamento recante: "Disposizioni in materia di carta di identità elettronica unificata alla tessera sanitaria", trasmesso, con nota n. 46-5/2013-000176 del 19 luglio 2013, dal Ministero dell'interno con le raccomandazioni contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

S. C. P. M.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/088/SR01/C1

**INTESA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE:
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
UNIFICATA ALLA TESSERA SANITARIA”**

Punto 1) odg Conferenza Stato-Regioni

Il regolamento proposto, che avvia l’attuazione del DDU così come previsto dall’art. 10, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni, si articola in 8 articoli che richiamando il dettato della norma definiscono il documento unificato digitale e le principali modalità di rilascio, rimandando a successivi decreti la definizione completa delle specifiche tecniche e delle modalità operative di rilascio e di gestione.

È importante ricordare come le Regioni e Province Autonome in sede di definizione delle norme sopra menzionate abbiano sottolineato ed evidenziato l’importanza delle funzionalità di CNS presenti sulle attuali tessere sanitarie sulle quali sono stati fatti importanti investimenti e sono stati creati diversi servizi digitali, fruiti quotidianamente da oltre 3 milioni di cittadini e potenzialmente utilizzabili da altri 24 milioni già ora.

In generale il decreto dimostra il chiaro intento di rendere disponibile per i cittadini uno strumento digitale evoluto di identificazione che consenta di fruire di nuovi ed innovativi servizi e pertanto ne condividono i contenuti e le finalità, riservandosi di analizzare più approfonditamente i contenuti dei successivi decreti cui il regolamento rimanda per la piena attuazione.

Le Regioni apprezzano le modalità di forte collaborazione interistituzionale utilizzate dal Ministero dell’Interno per la strutturazione del presente decreto e più in generale della realizzazione del progetto di documento digitale unificato.

Le Regioni, nel merito del provvedimento, esprimono la propria intesa con le seguenti raccomandazioni:

1. Le Regioni e Province Autonome sottolineano l’importanza vitale che ha il mantenimento delle funzionalità di CNS nel documento digitale unificato e pertanto seppur comprendano come la definizione di DDU come unione di TS e CIE di fatto già lo contempli **chiedono di inserire un emendamento nell’articolo 1 comma 1 inserendo le parole “con funzionalità di CNS” dopo la parola “sanitaria” e prima del punto.**

2. Il decreto, così come previsto dalla legge, è il primo di una serie e pertanto non può esaurire e perfezionare il disegno del DDU, tuttavia è **importante fin da questo primo decreto evidenziare gli aspetti che nei successivi decreti andranno puntualmente definiti:**

- le **caratteristiche tecniche del documento** digitale unificato previste dall'articolo 2 e demandate ad un successivo decreto sono **fondamentali per garantire la piena continuità dei servizi digitali già realizzati dalle Regioni** e necessariamente potranno mutare nel tempo a seguito delle innovazioni tecnologiche che matureranno, pertanto sarà fondamentale che vi siano strutture (comitati) che le possano gestire e che prosegua la cooperazione istituzionale e conseguentemente anche il ruolo per le Regioni;
- Le possibili utilizzazioni del DDU previste dall'articolo 5 con un successivo decreto sono molto importanti, soprattutto per le Regioni, e quindi si **raccomanda la prosecuzione delle attività congiunte di definizione degli scenari di utilizzo del DDU;**
- La **Tessera Europea di Assicurazione e Malattia (Team)** citata nell'articolo 7 è un ulteriore strumento in utilizzo da parte delle Regioni (soprattutto per la banda magnetica) e quindi si raccomanda che il relativo decreto ne tenga debitamente conto senza dover ripristinare il servizio di rilascio del documento di assistenza sanitaria cartaceo (ex modello E111);
- Per quanto riguarda il possibile impatto economico sulla invarianza finanziaria evocata dalla norma questa deve valere anche per le Regioni ma risulta di difficile attuazione. **Le Regioni sottolineano che i costi non possono essere posti a carico del Fondo Sanitario Nazionale senza alcun incremento dello stesso.**

Infine, le Regioni e Province autonome suggeriscono che sarebbe un utile processo di semplificazione amministrativa poter offrire al cittadino la possibilità di recarsi in qualsiasi comune per il rilascio del documento senza doversi recare nel comune di residenza o dimora e ove necessario auspicano una variazione della norma in tal senso.

Roma, 19 settembre 2013

